

Il giorno 04 del mese di novembre dell'anno 2025 alle ore 12:00 si riuniscono, presso la sede dell'Istituto Comprensivo Marmirolo, le parti di seguito riportate, che sottoscrivono la presente ipotesi di accordo ai sensi del comma 3-bis dell'art. 40 del D.L.vo 165/2001 e dell'art. 22 comma 40, comma 3-sexies e 40-bis, comma 4 del predetto D.L.vo 165, come modificati, rispettivamente, dagli articoli 54 e 55 del D.L.vo 150/2009, sarà inviata al Collegio dei Revisori dei Conti per il controllo di cui al comma 1 del sopra richiamato articolo 40-bis.

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente Scolastico Luigi Di Tullio

PARTE SINDACALE

R.S.U ISTITUTO

- 1) LANFREDI ISABELLA.....
2) MEZZADRI BEATRICE.....
3) TASCHIN MILA.....

SINDACATI TERRITORIALI

- FLC CGIL SCUOLA.....
CISL SCUOLA.....
SNALS CONFAL.....
ANIEF SCUOLA.....

INFORMATIVA SULLE RISORSE ECONOMICHE ED UMANE A.S. 2025/26 CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO - IC MARMIROLO

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'istituzione scolastica, dell'Istituto Comprensivo Marmirolo.
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti dall'anno scolastico 2025/26 fermo restando che i criteri di ripartizione delle risorse possono essere negoziati con cadenza annuale.

3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto entro il 31 agosto dell'anno 2026, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni (art. 8 C.C.N.L. 2019/2021).
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

1. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una apposita seduta.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra amministrazioni pubbliche e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione attiva e consapevole, alla correttezza e trasparenza dei comportamenti, al dialogo costruttivo, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti
2. Obiettivi delle relazioni sono:
 - il miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti e l'incremento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi prestati;
 - il miglioramento della qualità delle decisioni assunte;
 - il sostegno alla crescita professionale e all'aggiornamento del personale, nonché i processi di innovazione organizzativa.
3. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
 - a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
 - b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
4. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 5 – Rapporti tra RSU e dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in

servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.

2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Art. 6 – Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021 indicate accanto ad ogni voce:
 - A. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
 - B. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
 - C. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 30 c. 10 lett. b1);
 - D. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 30 c. 10 lett. b2).
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.
4. Il dirigente fornisce i dati relativi all'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'art. 78 (Fondo per il miglioramento dell'offerta) precisando per ciascuna delle attività retribuite, l'importo erogato, il numero dei lavoratori coinvolti e fermo restando che, in ogni caso, non deve essere possibile associare il compenso al nominativo del lavoratore che lo ha percepito (art. 30 c. 10 lett. b3.)

Art. 7 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
 2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 32 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
- Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni dei criteri per la ripartizione delle risorse del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e per la determinazione dei compensi (art. 30 c. 4 lett. c2)”: le risorse specifiche per l'attività di educazione fisica verranno attribuite sulla base del progetto presentato dai docenti di educazione fisica;
 - i criteri generali per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 30 comma 4 lett. c1);
 - i criteri per l'attribuzione e la determinazione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative ai percorsi per le competenze trasversali ed orientamento e di tutte le risorse relative ai progetti nazionali e comunitari

eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 30 c. 4 lett. c3);

- i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 249, della legge n. 160 del 2019 (art. 30 c. 4 lett. c4);
- i criteri per l'utilizzo dei permessi sindacali ai sensi dell'art. 10 del CCNQ 4/12/2017 e s.m.i. (art. 30 c. 4 lett. c5);
- i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 30 c. 4 lett. c6);
- i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 30 c. 4 lett. c7), considerando la raccolta dei bisogni formativi (PdF annuale considerando il Piano nazionale di Formazione, visti i contenuti del PTOF 25/28) e parametrati alle risorse del Funzionamento amministrativo-didattico destinato alla formazione;
- i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione): 07.45 - 18;00 salvo emergenze e/o riunioni (art. 30 c. 4 lett. c8);
- i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 30 c. 4 lett. c9).
- il personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale (art. 30 c. 4 lett. c10);
- È inoltre oggetto di contrattazione collettiva integrativa a livello di singola istituzione il Protocollo di intesa per la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel comparto Istruzione e Ricerca del 2 dicembre 2020 validata dalla Commissione di Garanzia con delibera 303 del 17 dicembre 2020, nei limiti, con i soggetti e con le modalità ivi previste.

3. CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021 indicate accanto ad ogni voce:

Art. 8 – Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019- 2021 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 30 c. 9 lett. b1);
 - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 30 c. 9 lett. b2);
 - i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 30 c. 9 lett. b3);
 - promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 30 c. 9 lett. b4).



- i criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto nonché i criteri di priorità per l'accesso agli stessi (art. 30 c. 9 lett. b5).
- i criteri per il conferimento degli incarichi al personale ATA (art. 30 c. 9 lett. b6).

CAPO II- DIRITTI SINDACALI

Art. 9 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, situata in ogni plesso, e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale.
2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale il locale situato in sede centrale (via G. Parini 2 – Marmiolo) concordando con il dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
4. Il dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art. 10 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 31 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021, cui si rinvia integralmente.
2. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con la parte datoriale, per dieci ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione.
3. In ciascuna Istituzione scolastica e per ciascuna categoria di personale (ATA e docenti) non possono essere tenute più di due assemblee al mese.
4. Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, sono indette con specifico ordine del giorno:
 - a) singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017 e s.m.i.;
 - b) dalla RSU nel suo complesso (che la indice a maggioranza) e non dai singoli componenti, con le modalità dell'art. 4 del CCNQ del 4 dicembre 2017 e s.m.i.;
 - c) dalla RSU nel suo complesso e non dai singoli componenti, congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017 e s.m.i..
5. Le assemblee coincidenti con l'orario di lezione si svolgono all'inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all'assemblea. Le assemblee del personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico.
6. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il Dirigente

informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono, entro due giorni, a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.

7. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
8. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno 48 ore di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
9. Ciascun'assemblea può avere una durata massima di due ore, se si svolge a livello di singola Istituzione scolastica o educativa. La durata massima delle assemblee territoriali è definita in sede di contrattazione integrativa regionale, in modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio, sempre nei limiti di cui al comma 1.
10. La convocazione dell'assemblea, la durata, la sede e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono rese note dai soggetti sindacali promotori almeno 6 giorni prima, con comunicazione scritta, e-mail o pec, ai dirigenti scolastici delle scuole o istituzioni educative interessate all'assemblea. La comunicazione deve essere affissa, nello stesso giorno in cui è pervenuta, all'albo fisico o telematico dell'istituzione scolastica o educativa interessata, comprese le eventuali sezioni staccate o succursali. Alla comunicazione va unito l'ordine del giorno. Nel termine delle successive quarantotto ore, altri organismi sindacali, purché ne abbiano diritto, 49 possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e la stessa ora concordando un'unica assemblea congiunta o - nei limiti consentiti dalla disponibilità di locali - assemblee separate. La comunicazione definitiva relativa all'assemblea - o alle assemblee - di cui al presente comma va affissa all'albo dell'istituzione prescelta entro il suddetto termine di quarantotto ore, dandone comunicazione alle altre sedi.
11. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
12. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza in tutti i plessi, pertanto n. 5 unità di personale ausiliario (una per ogni plesso) e n. 2 unità di personale amministrativo saranno in ogni caso addette a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata tenendo conto della disponibilità degli interessati o, in caso contrario, si procede a rotazione in ordine alfabetico, anche prevedendo spostamenti di plesso.
13. Il dirigente scolastico:
 - a) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente sospende le attività didattiche delle sole classi, o sezioni di scuola dell'infanzia, i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell'assemblea, del personale che presta regolare servizio;
 - b) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se la partecipazione è totale, stabilirà, con la contrattazione d'istituto, la quota e i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola, e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale.

14. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali, nonché per le operazioni che ne costituiscono il prerequisite. 11. Per il personale docente, quanto previsto dai commi 1, 3 e 8 si applica anche nel caso di assemblee indette in orario di servizio per attività funzionali all'insegnamento. 12. Per le riunioni di scuola e territoriali indette al di fuori dell'orario di servizio del personale si applica il comma 3, fermo restando l'obbligo da parte dei soggetti sindacali di concordare con i dirigenti scolastici l'uso dei locali e la tempestiva affissione all'albo da parte del dirigente scolastico della comunicazione riguardante l'assemblea.
15. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il dirigente pubblica la comunicazione in Albo pretorio e informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
16. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
17. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare nello stesso giorno della comunicazione, dando almeno 48 ore per esprimere, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
18. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
19. Quando siano convocate le assemblee che prevedono la partecipazione del personale ATA, il DS e la RSU stabiliscono preventivamente il numero minimo di lavoratori necessario per assicurare i servizi essenziali alla attività indifferibili coincidenti con l'assemblea. L'individuazione del personale obbligato al servizio tiene conto all'eventuale disponibilità, in caso contrario, si procede a rotazione in ordine alfabetico, anche prevedendo spostamenti di plesso.

Art. 12 – Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alle RSU. Per l'a.s. 2025/26 il monte ore spettante è di 33 ore (62 docenti TI e 16 personale ATA).
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al dirigente.

Art. 13 – Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

Art. 14 – Determinazione dei contingenti di personale previsti

1. Il Dirigente Scolastico, per le assemblee in cui è coinvolto il personale docente, sospende le attività didattiche delle sole classi i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea.
2. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali.
3. Ai sensi dell'art.30, comma 4, lettera c) la contrattazione di istituto individua il contingente di personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla Scuola e alle altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale finalizzato a garantire, comunque, la più larga partecipazione agli interessati e individua il seguente contingente:
 1. Il personale ATA è tenuto a garantire i servizi minimi e le prestazioni indispensabili, quali: funzionamento del servizio pubblico a carattere di urgenza nei confronti dell'utenza e del personale; vigilanza sui minori, pagamento di emolumenti fondamentali al personale con contratto a tempo determinato; attività amministrativa riguardante scrutini ed esami.
 2. Il contingente di personale ATA che si propone di utilizzare è:
 - due unità di assistente amministrativo
 - cinque unità di collaboratori scolastici.
 3. I soggetti individuati per i servizi minimi hanno diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero, chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile e comunque in caso di ripetizioni di azioni di sciopero, si procederà con il criterio della rotazione per assicurare a tutti i lavoratori il diritto allo sciopero.
4. Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche ed educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero sarà determinato dal dirigente in base alle esigenze del servizio da garantire in coerenza con l'accordo sull'attuazione della L. 146/1990.
1. Le unità da includere nel contingente sono individuate tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 15 – Collaborazione plurime del personale docente

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL del comparto scuola 2006-2009.
2. I relativi compensi sono a carico dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Art. 16 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e disposizioni relative al personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il dirigente – sentito il DSGA – può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
2. Il dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione



della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.

3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico. Le assenze superiori a 30 giorni, anche cumulativamente durante l'anno scolastico, saranno oggetto di decurtazione proporzionale del compenso spettante e la quota detratta verrà attribuita a chi subentra nell'incarico.
4. Il Dirigente, sentito il DSGA, può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.

Per la sostituzione dei colleghi assenti (profilo Collaboratore scolastico) si riconosce l'intensificazione per la copertura dei reparti dei lavori del collega assente, secondo i seguenti criteri:

- per i collaboratori presenti sul plesso: 30 minuti per un totale di 1 ora complessiva sul plesso.

Per la sostituzione dei colleghi assenti (profilo Assistente Amministrativo) si riconosce l'intensificazione per il collega assente in base al periodo di assenza del collega ed in base alle varie pratiche che sono necessarie portare avanti, da concordare di volta in volta con il DSGA.

TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 17 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA

1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
 - le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
 - la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.
2. Permessi per il personale ATA e chiusure prefestive:
 - Per i permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari, per i permessi e congedi previsti per particolari disposizioni di legge e per le assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, si rimanda agli art. 67,68,69 del CCNL "Istruzione e Ricerca" 2019/21.
 - Il personale ATA a tempo indeterminato deve fruire i giorni di ferie maturati nell'a.s. entro il 31 agosto; si prevede la possibilità di fruire di max 6 gg delle suddette ferie entro il 31/12 dell'a.s. successivo (con ulteriore deroga al 30/04) salvo particolari esigenze di servizio.
 - Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 36 comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica n 209 del 10 aprile 1987, il Consiglio di Istituto delibererà la chiusura delle giornate prefestive votate da almeno il 75% del personale ATA.
 - Per i permessi ex art. 33, legge 104/1992 il dipendente è tenuto a comunicare all'inizio di ciascun mese, la modalità di fruizione dei permessi, non essendo ammessa la fruizione mista degli stessi nell'arco del mese di riferimento ed è tenuto altresì a comunicare la relativa programmazione mensile. Solo in caso di urgenza, potrà presentare una comunicazione di assenza nelle 24 ore precedenti il permesso e comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno di fruizione.

Art. 17 bis – Prefestivi

Le giornate prefestive da settembre ad aprile andranno recuperate con:

- Ferie residue Anno Precedente (da settembre ad aprile);
- Recupero lavoro straordinario già effettuato;
- Diversa articolazione dell'orario;
- Ferie anno corrente.

● **PERSONALE AMMINISTRATIVO E COLLABORATORE SCOLASTICO:**

in via generale la flessibilità in entrata e in uscita non può realizzarsi qualora in servizio ci sia una sola unità di personale, sia per il turno mattina che per quello di pomeriggio; è comunque stabilito un margine di 15 minuti solo in casi eccezionali, da concordare di volta in volta con il DSGA, o suo sostituto, salvo i casi in cui:

- a) non sia prevista attività didattica e/o riunioni o altre attività;
- b) non sia interessata la fascia oraria di ricevimento del pubblico

● **PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO:**

la flessibilità in ingresso anticipata e posticipata rispetto all'orario fissato (turno mattina e pomeriggio) può realizzarsi nella misura massima di 15 minuti, e solo in casi eccezionali, da concordare di volta in volta con il DSGA, o suo sostituto, per gli evidenti riflessi sul conseguente orario di uscita; lo stesso risulterebbe:

- a) anticipato con sovraccarico di lavoro per le restanti unità in servizio e creando eventuali disfunzioni in caso di riunioni e/o altre attività programmate;
- b) posticipato, ritardando l'uscita dagli edifici, e in solitario.

● **PERSONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO:**

la flessibilità in ingresso anticipata e posticipata rispetto all'orario fissato (turno mattina e pomeriggio) può realizzarsi nella misura massima di 60 minuti solo se:

- a) durante la fascia oraria in turno antimeridiano siano presenti almeno 2 unità di personale;
- b) non sia compromesso il ricevimento del pubblico;
- c) non siano compromesse eventuali scadenze in ordine alla realizzazione dell'attività amministrativa.

● **DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI:**

per la figura di DSGA, avuto riguardo alla molteplicità e alla delicatezza dei compiti propri del profilo professionale, si ritiene che l'orario possa essere gestito con la massima flessibilità in riferimento alle esigenze di servizio; le relative forme e modalità dovranno essere di volta in volta concordate con la DS.

Art. 18 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale e sul registro elettronico entro le ore 18.00 dei giorni lavorativi, entro le ore 14.30 del sabato; con la stessa tempistica le comunicazioni sono inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso o altre piattaforme.
2. Per le comunicazioni che prevedono una scadenza, si garantisce il preavviso di 48 ore, escludendo dal computo i giorni festivi, salvo per i casi di assemblea o di sciopero.
3. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.

Art. 19 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazionitecnologiche e dei processi di informatizzazione

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano laprestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato.
2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.

Art. 20 – Formazione

L'Istituto garantisce la partecipazione del personale in servizio ad iniziative di formazione necessarie per l'attuazione del PTOF e per la crescita professionale del personale docente e ATA.

Le iniziative di formazione possono essere realizzate in maniera autonoma dalla scuola o tramite accordi di rete, dall'amministrazione centrale, da altri soggetti accreditati.

Il c.124 art.1 107/2015, stabilisce che la formazione in servizio dei docenti sia obbligatoria, permanente e strutturale.

Il PNF chiarisce che l'obbligatorietà non si traduce automaticamente in un numero di ore da svolgere ogni anno.

Essa deve essere intesa in coerenza dell'attività formativa con i contenuti del PTOF di cui è parte integrante anche la programmazione dei momenti formativi rivolti sia al personale docente, sia al personale amministrativo, tecnico e ausiliario e la definizione delle risorse occorrenti.

L'obbligo è pertanto deliberato:

- dal Collegio docente nel Piano di Formazione dei docenti e nel Piano Annuale delle Attività dei docenti;
- dal Piano delle attività presentato annualmente dal DSGA al personale ATA.

TITOLO QUINTO – TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 21 – Fondo per il salario accessorio

1. Il Fondo per il salario accessorio dell'anno scolastico 2025/26 è complessivamente alimentato da:
 - a. Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2025-2026) erogato dal MIUR;
 - b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR;
 - c. eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
 - d. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento;
 - e. eventuali contributi volontari dei genitori destinati al personale a seguito di delibera di approvazione del Programma annuale da parte del Consiglio di Istituto e successivo accertamento da parte del dirigente da calcolarsi al lordo dipendente.
2. Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell'apposito atto di costituzione, emanato dal dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di

nuove risorse. Di esso il dirigente fornisce informazione alla parte sindacale.

Art. 22 – Fondi finalizzati

1. I fondi annuali finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per tali attività tranne le economie e i fondi per la valorizzazione che possono essere utilizzate, solo per assenza vincolo di destinazione.
2. Per il presente anno scolastico tali fondi sono pari a:

a) per le finalità già previste per il Fondo per l'Istituzione scolastica ai sensi dell'art. 78, comma 8 del CCNL del 18/01/2024	€ 34.256,88 lordo dipendente € 1.134,14 economie a.s. 2024/25 € 3.940,85 economie derivanti da cambio destinazione (ore eccedenti educazione fisica + ore eccedenti sostituzione colleghi) € 39.331,87 totale lordo dipendente
b) per le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa	€ 3.539,61 lordo dipendente
c) per gli incarichi specifici del personale ATA	€ 2.655,61 lordo dipendente
d) per i compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti di cui all'art.30 del CCNL 29/11/2007	€ 2.087,45 lordo dipendente € 32,45 residui a.s. 2024/25 € 2.119,95 totale lordo dipendente
e) per la remunerazione delle attività complementari di educazione fisica.	€ 578,86 lordo dipendente € 576,86 residui a.s. 2024/25
f) per le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 0,00 lordo dipendente
g) per retribuire i turni notturni e festivi svolti dal personale Ata ed educativo presso i Convitti e gli Educandi	€ 0,00
h) per la valorizzazione del personale scolastico, ai sensi della legge 27 dicembre 2019 n.160 comma 249	€ 9.246,31 lordo dipendente € 4.508,39 economie a.s. 2023/24 € 13.754,70 totale lordo dipendente

CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

Art. 23 – Finalizzazione del salario accessorio

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

2. Risorse organico di fatto

Profilo	grado scuola	n° personale	totale
Docenti	Infanzia (16 + 1 potenziamento + 3 sostegno + 1 IRC)	21	94
	Primaria (29 + 13 sostegno+ 1 lingua inglese + 2 IRC)	45	
	Secondaria I grado (16 + 1 IRC+ 11 sostegno)	28	
Assistenti Amministrativi		5	22
Collaboratori scolastici		16	
DSGA		1	
			116 Totale

Art. 24 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica

- Le risorse del Fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all'art. 15, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curriculari ed extracurriculari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA. I calcoli che seguono sono effettuati, per semplicità, solo sul lordo dipendente.
- Si concorda di detrarre prioritariamente dalla quota totale del fondo dell'istituzione scolastica (prima della divisione tra le diverse categorie di personale) la parte variabile,

Istituti verticalizzati	€	825,00
Complessità organizzativa (34.5*95 pers.O.d.)	€	3.277,50
Totale	€	4.102,50

parimenti si detrae l'importo necessario a retribuire la sostituzione del DSGA (parte variabile + parte fissa - CIA $4.102,50 + 2.764,20 - 1.050,00 = 5.816,70$; $5.816,45 / 360 * 27$) pari ad € 385,44 (lordo dipendente) per 27 gg di sostituzione.

Variabile del Dsga	€ 4.102,50
Indennità Sostituzione Dsga	€ 385,44
N. 2 COLLABORATORIDEL DS La ripartizione verrà fatta a consuntivo in parti uguali sulla base degli incarichi effettivamente svolti	€ 6.000,00
TOTALE	€10.487,94

- La somma disponibile per il Fondo di Istituto è di € 39.949,53 lordo dipendente. Essa viene ripartita tra parte docente e parte personale ATA:

Risorse FI 2025/26	Personale ATA 22	Docenti 94
€ 39.331,87 -10.487,94= € 28.843,93	25% di 28.843,93 € 7.210,98	75% di 28.843,93 € 21.632,95
Numero docenti e ATA: 116		

PERSONALE ATA		Lordo Dipendente	N. ore	Importo lordo dipendente
FONDO D'ISTITUTO		€ 7.210,98		
La divisione tra amministrativi e collaboratori è stata effettuata nel seguente modo:				
Assistenti amministrativi	30%	€ 2.163,29	135 ore *(€/h15,95)	€ 2.153,25 +arr. € 5,91 tot. € 2.169,20
Collaboratori scolastici	70%	€ 5.047,69	367 ore *(€/h13,75)	€ 5.046,25
Totale				€ 7.215,45

1. La ripartizione di cui al comma precedente può essere variata entro un margine di flessibilità pari a 1.000,00 in caso di esigenze derivanti dall'attuazione del PTOF.
2. Le eventuali economie del Fondo confluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico successivo.

Art. 25 – La valorizzazione del personale scolastico

Sono a disposizione € 13.754,70 lordo dipendente per la valorizzazione del personale scolastico. Tali risorse, ai sensi della legge 27 dicembre 2019 n°160 comma 249 sono utilizzate dalla contrattazione integrativa per retribuire e valorizzare le attività e gli impegni svolti dal personale scolastico, secondo quanto previsto dall'art. 88 CCNL 29 novembre 2007.

Vengono destinati tra il personale scolastico nella misura del 70% al personale docente e 30% al personale Ata entrambi ripartiti nell'art.23 (paragrafo precedente).

VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO	€ 13.754,70
DOCENTI 70%	€ 9.628,29
ATA 30%	€ 4.126,41

Art. 26 – Stanziamenti Fondo di Istituto

1. In base all'art. 88 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e del Piano annuale delle attività dei docenti, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:

Docenti		Importo lordo dipendente	
Fondo d'Istituto a.s. 2025/26		€ 21.632,95	
valorizzazione del personale scolastico docente 70%		€ 9.628,29	
Totale fondo docenti		€ 31.261,24	
TABELLA DOCENTI			
REFERENTI DI PLESSO		Funzionamento organizzativo del Plesso	
	fiduciari	h	
Infanzia Marmirolo	1	52h	€ 1.001,00
Infanzia Pozzolo s/Mincio	1	40 h	€ 770,00
Primaria Marmirolo	1	80h	€ 1.540,00
Primaria Pozzolo s/Mincio	1	52 h	€ 1.001,00
Secondaria Marmirolo	4	85 h (25 cadauno + 10)	€ 1.636,25
TOTALE			€ 5.948,25
Responsabili della sicurezza	Addetto al servizio di sicurezza e protezione del Plesso scolastico		
	referenti	h	
Coordinamento sicurezza	1	Forfait da bilancio	€ 500,00
Infanzia Marmirolo	1	8 h	€ 154,00
Infanzia Pozzolo s/Mincio	1	8 h	€ 154,00
Primaria Marmirolo	1	8 h	€ 154,00
Primaria Pozzolo s/Mincio	1	8 h	€ 154,00
Secondaria Marmirolo	1	8 h	€ 154,00
TOTALE	€ 19,25	60 ore	€770,00
Supporto alla didattica		ORE	
Supporto alla didattica funzione BES	1	Forfait	€ 700,00
Team digitale	3	18 h (6 cadauno)	€ 346,50
Referente intercultura	1	8 h	€ 154,00
Animatore Digitale/Web Manager	1	30 h	€ 577,50
Referenti adozioni	1	5 h	€ 96,25

Referente Invalsi	1	15h	€ 288,75
Referente orientamento	1	18h	€ 346,50
Referente Istituto per Ed.Civica	1	8h	€ 154,00
Referente Piattaforma MLOL	1	10h	€ 192,50
Referente Valutazione	2	20h (10+10)	€ 385,00
Referente salute	1	6h	€ 115,50
Coordinatore pedagogico Infanzia	1	10h	€ 192,50
Referente Mobility Manager	1	3h	€ 57,75
Referente costituzione orario secondaria di I grado	2	20h (15+5)	€ 385,00
Referente costituzione orario Scuola Primaria Pozzolo	1	8h	€ 154,00
Tutor docente anno di prova	2	30h	€ 577,50
Referente commissione PDS	1	10h	€ 385,00
Tutor Tirocinanti		40h	€ 770,00
TOTALE			€ 6.321,00
COORDINATORI di Classe	<i>Guida e coordina attività del Consiglio di Classe</i>		
	classi		
Secondaria Marmirolo	9	189h (21 a classe)	€ 3.638,25
Primaria Marmirolo e Pozzolo s/Mincio	18	198h (11 a classe)	€ 3.811,50
TOTALE		360 h	€ 7.449,75
COMMISSIONI	<i>Gruppi di lavoro impegnati ad elaborare e monitorare materiali inerenti alla funzione della commissione</i>		
	docenti	ore totali	
PTOF	6	24	€ 462,00
Commissione Invalsi	8	40	€ 770,00
Educazione Civica	4	20 (4h cadauno)	€ 385,00
Continuità (organizzazione attività tra plessi ed in vista iscrizioni - no passaggio informazioni dentro al piano delle attività)	5	10h (2h cadauno)	€ 192,50

Nucleo Valutazione Interna NIV	8	40	€ 770,00
Referente visite d'istruzione Secondaria, Primaria e Infanzia	5	20	— € 385,00
Esami secondaria di I grado	3	9 (3h cadauno)	€ 173,25
PDS	3	9 (3h cadauno)	€ 173,25
Team Internazionalizzazione	7	42	€ 808,50
Commissione legalità	4	24	€ 462,00
Referente psicologo	2	20 (1 per infanzia/primaria, 1 per secondaria)	€ 385,00
Team antibullismo e per l'emergenza	3	18 (6h cadauno)	€ 346,50
Referente laboratorio musica	1	8	€ 154,00
Teatro Primaria e Secondaria	4	32	€ 616,00
TOTALE		313	€ 6.083,00
Istruzione domiciliare/ospedaliera on-line	€38,50		
Istituto	1	10 ore	€ 385,50
		TOTALE	€ 385,50
PROGETTI	<i>Arricchimento dell'Offerta Formativa mediante l'attuazione di attività e progetti</i>		totale
Giochi matematici	2	20h	€ 770,00
Latino classi III secondaria	1	10h	€ 385,00
Alfabetizzazione	1	10h	€ 385,00
Spazio compiti classi prime secondaria	1	15 h	€ 577,50
Preparazione Invalsi	1	10h	€ 385,00
TOTALE			€ 2.502,50
PROGRAMMATO		FIS	€ 29.459,50

Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alle esigenze didattiche e organizzative supplementari

Eventuali sopravvenute esigenze di carattere didattico e organizzativo necessario allo svolgimento di attività non previste

alla data odierna nella presente contrattazione possono essere soddisfatte con risorse interne (del personale docente) e

SOMME PER ESIGENZE DIDATTICHE E ORGANIZZATIVE SUPPLEMENTARI	€ 1.801,74
--	-------------------

retribuite con i fondi di seguito elencati tenendo conto dei valori di retribuzione del CCNL. Allo scopo di riconoscere le attività prestate si potrà tener conto anche dei criteri individuati dal comitato di valutazione dei docenti al fine dell'assegnazione del bonus annuale, ai sensi dell'art. 1, cc. 127 e 128, della legge 107/2015 nonché dall'art. 17, co.1, lett. e-bis del d.lgs 165/2001.

Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate:

TABELLA PERSONALE ATA			
Risorse F.I.S. 2025/26		Lordo Dip.	
FIS DA PROGRAMMARE		€	<u>7.210,98</u>
RIPARTIZIONE	Assistenti Amministrativi	€ 2.163,29	30%
	Collaboratori scolastici	€ 5.047,69	70%
PROGETTI SEGRETERIA			
Gestione coordinamento - area didattica	Forfait	€ 1.080,00	3
Gestione coordinamento - area personale	Forfait	€ 1.083,20	3
	Totale amministrativi	€ 2.163,29	
COLLABORATORI			
Intensificazione complessità I.C.	Forfait	€ 2.850,00	16
Collaborazione con uffici (posta, supporto segreteria)	forfait	€ 100,00	1
Collaborazione con uffici (manutenzione e tenuta mantenimento piccoli arredi)	forfait	€ 50,00	1
Intensificazione pulizia dei locali Scuola Primaria e Secondaria	forfait	€ 1.200,00	11
Intensificazione pulizia locali Scuola dell'Infanzia	Forfait	€ 847,69	6
	Totale collaboratori	€ 5.047,69	

VALORIZZAZIONE PERSONALE SCOLASTICO ATA 30%	€ 4.126,41
70% COLLABORATORI SCOLASTICI	
-pulizie periodiche APPROFONDITE	€ 2.475,99
- ore di straordinario	€ 412,50
30% ASSISTENTI AMMINISTRATIVI	€ 1.237,92
Digitale e strumentazione informatica – gestione Didattica	

Art. 27 – Funzioni strumentali

Sono a disposizione € 3.539,61 lordo dipendente equivalenti a 184 ore.

Come da delibera del CD, vengono individuate tre aree PTOF – BES - PNRR, assegnate ai docenti individuati con delibera collegiale:

FUNZIONI STRUMENTALI	ORE	€	3.539,61
BES	108	€	2.089,61
PTOF	forfait	€	750,00
Progetti	Forfait	€	700,00
TOTALI		€	3.539,61

Art. 28 – Altri fondi per docenti

1. Gruppo sportivo studentesco S. Secondaria. Sono disponibili € 1.155,00 lordo dipendente
2. Ore eccedenti: € 2.119,95 lordo dipendente: da destinare in base a necessità

Art. 29 – Incarichi specifici Personale ATA

1. Incarichi specifici beneficiari di articolo 7

Nell'IC prestano servizio 2 dipendenti beneficiari dell'art. 7, n°2 Collaboratori scolastici.

	Incarichi	Compensoper unità	Beneficiari
art. 7	Assistenza e cura igiene personale alunni - supporto ai DVA Scuola dell'Infanzia	€ 700,00	n. 2 CC.SS.

2. Incarichi specifici

1. Su proposta del DSGA, il dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL del comparto scuola 2006-2009 da attivare nella istituzione scolastica;
2. Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici del personale ATA, ammontano a
€ 2.271,59 per l'a.s. 2025/26, da ripartire tra assistenti amministrativi e collaboratori scolastici:

Assistenti amministrativi	30%	€ 796,59	49 ore *(€/h15,95)
Collaboratori scolastici	70%	€ 1.858,72	135 ore *(€/h13,75)

PROGETTI SEGRETERIA			
Sovraccarico area didattica, rapporti con gli enti per gestione pratiche alunni	Forfait	€200,00	3
Sovraccarico area personale, pratiche relative ai pensionamenti, ricostruzioni di carriera	Forfait	€400,00	3
Rapporto con gli enti locali, supporto al DSGA, amministrazione trasparente, sito, sicurezza, viaggi	Forfait	€196,59	6
	Totale amministrativi	€796,59	

COLLABORATORI			
Cura e igiene personale alunni - Scuola dell'Infanzia	Forfait	€1.1158,72	4
Cura e igiene personale degli alunni Scuola Primaria e Secondaria	forfait	€ 700,00	7
	Totale collaboratori	€1.858,72	

Art. 30 - Conferimento degli incarichi

1. Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati alla valutazione dei risultati conseguiti.

Art. 31 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere remunerate con recuperi compensativi, fino ad un massimo di giorni otto, compatibilmente con le esigenze di servizio.

TITOLO SESTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 32 – Disposizioni Normative

Le parti concordano che annualmente, di concerto con il RLS e con il RSPP, ai sensi del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.:

- siano verificati e aggiornati il documento di valutazione dei rischi e i piani di emergenza della scuola primaria e della scuola dell'infanzia;
- siano effettuate le due prove di evacuazione previste per norma e le esercitazioni antincendio;
- tutto il personale venga informato con apposita riunione periodica sulle condizioni di sicurezza nel luogo di lavoro;
- siano formate/aggiornate le figure sensibili;
- siano ottemperati gli adempimenti fondamentali cui il D.S., gli addetti, i preposti, i responsabili e i lavoratori tutti sono tenuti;
- il personale che utilizza un videoterminale non sia impegnato in tale mansione in modo sistematico per un numero di ore pari o superiore a 20 settimanali, dedotte le interruzioni di 15 minuti ogni 2 ore di applicazione continuativa;
- gli incarichi previsti dal D.lgs. 81/2008 non possono essere rifiutati.

L'Istituzione si avvale della collaborazione di un RSPP e di un medico competente esterni e di tutte le figure individuate per la gestione della sicurezza, il miglioramento delle condizioni di lavoro del personale, la riduzione delle situazioni di rischio, l'accrescimento del ben-essere organizzativo.

Art. 33 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell'art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 34 - Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

1. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso.
2. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

TITOLO SETTIMO – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 35 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.
3. Eventuali ulteriori economie andranno ad incrementare il budget per la contrattazione per l'anno scolastico 2026/27

Art. 36 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.

2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
3. In caso di mancata corrispondenza, il dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 50% di quanto previsto inizialmente.

Art. 37 – Ore Eccedenti

1. I referenti di plesso saranno informati sulle ore eccedenti che hanno a disposizione
2. L'impiego dei docenti per le ore eccedenti, dopo aver raccolto la disponibilità dei docenti a sostituire i colleghi assenti, fatta salva la necessità di garantire il servizio, segue il seguente ordine di priorità:
 - Ore da recuperare
 - Docenti che hanno dichiarato la disponibilità
 - Altri docenti disponibili
 - Docenti con cattedra non completa
 - Docenti di potenziamento non in orario

